

# **TI\_GERICHTE 15.2006.63 vom 11. Juli 2006**

TI Tribunale d'appello, 2006-07-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2006.63](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2006.63)

FR: TI\_GERICHTE 15.2006.63 du 11 juillet 2006

IT: TI\_GERICHTE 15.2006.63 del 11 luglio 2006

## **Regeste**

Effetti della mancata o tardiva comunicazione del decreto e verbale di sequestro.

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Nelle sue osservazioni preliminari del 28 aprile 2006, l'Ufficio ha ammesso di non aver notificato gli atti impugnati direttamente alla ricorrente, "in quanto, a torto, il funzionario incaricato ha ritenuto che essendo la società del signor PI

#### **E. 1.1**

Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la mancata comunicazione del decreto e del verbale di sequestro non ha quale effetto la nullità di questi atti. Una ritardata comunicazione ha solo quale conseguenza la posticipazione dell'inizio del termine di opposizione al sequestro di cui all'art. 278 LEF (cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/1999, n. 6 ad art. 276; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 18 ad art. 276), riservata la responsabilità dello Stato (art. 5 LEF) qualora dal ritardo risulti un danno per il debitore o per il terzo (comunque da escludere trattandosi del sequestro di un immobile). Non si può inoltre escludere che anche in materia di sequestro trovi applicazione il principio giurisprudenziale valido in merito al pignoramento secondo cui lo stesso atto non è completo, fintanto che non è stato comunicato all'escusso (DTF 130 III 663, cons. 1.2); peraltro non senza osservare che, quando un sequestro viene eseguito presso terzi (detentore, debitore o titolare apparente), l'assenza di comunicazione formale al debitore non dovrebbe (ovviamente) autorizzare il terzo a disporre dei beni sequestrati senza il consenso dell'ufficio di esecuzione. A prescindere tuttavia da queste considerazioni, occorre rilevare che la stessa accennata decisione federale non considera il pignoramento (rispettivamente il sequestro) nullo poiché non comunicato al debitore o a terzi interessati, limitandosi a puntualizzare che i suoi effetti non si esplicano fino la sua comunicazione.

#### **E. 1.2**

Nel caso di specie, va del resto osservato che la ricorrente ha avuto conoscenza effettiva e completa del decreto di sequestro e del verbale di pignoramento oggetto dell'impugnativa al più tardi il 24 aprile 2006 (cfr. la dichiarazione 26 aprile 2006 dell'CO 1 secondo cui "il sig. \_\_\_\_\_ [nella sua veste di procuratore al beneficio di formale autorizzazione] in data 24.4.2006, ha visionato l'incarto completo nell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ a carico del sig. RI 1, \_\_\_\_\_ (Creditore: PI 1, \_\_\_\_\_)", prodotta proprio dalla ricorrente quale doc. D). Nell'atto ricorsuale RI 1 dimostra d'altronde di essere a conoscenza degli elementi essenziali del decreto di sequestro (numero della procedura, identità del creditore e del

fondo sequestrato), ciò che comunque non sorprende siccome il suo patrocinatore è anche il rappresentante del debitore PI 2 nella procedura di ricorso parallela a quella in esame (inc. 15.06.62). In ogni caso, era preciso obbligo della ricorrente informarsi presso l'Ufficio sul decreto e sul verbale di pignoramento non appena ne avesse conosciuto l'esistenza (cfr. DTF 114 III 119, cons. 2; Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 276). Date queste premesse, si deve concludere: che non occorre ordinare all'Ufficio un'ulteriore comunicazione formale degli atti di sequestro; inoltre che tali atti sono pienamente validi, siccome la ricorrente non ha mosso altre censure se non quella – da respingere come visto – dell'asserita carente comunicazione degli atti di sequestro.

### **E. 1.3**

Non è per il resto necessario stabilire se, come pretende il resistente, la ricorrente ha avuto conoscenza degli atti impugnati, tramite il debitore, già prima del 24 aprile 2006. La questione andrà se del caso chiarita dal giudice del sequestro in sede di opposizione al sequestro, qualora dovesse sorgere una contestazione in merito alla tempestività dell'eventuale opposizione ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF.

### **E. 1.4**

L'art. 114 LEF non prevede che il verbale di pignoramento debba essere comunicato, oltre che al debitore e ai creditori, ai terzi i cui diritti sono pregiudicati dal pignoramento. Questi terzi vengono a conoscenza del pignoramento – limitatamente ai beni oggetto di rivendicazione, o che sono iscritti a registro fondiario a loro nome oppure che il debitore ha indicato essere di loro proprietà – solo con la comunicazione della rivendicazione formulata dopo la notifica del verbale di pignoramento (modulo n° 18, Tschumy, Commentaire romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 14 ad art. 106), rispettivamente con l'assegnazione del termine dell'art. 107 cpv. 5 LEF per inoltrare azione in constatazione del loro diritto (modulo n° 23), oppure con la comunicazione dell'assegnazione al debitore e ai creditori del termine dell'art. 108 cpv. 2 LEF per contestare la rivendicazione (modulo n° 24, cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 230 ad art. 106). Pertanto, l'asserita mancata comunicazione ad RI 1 del verbale di pignoramento 30 gennaio 2006 è in concreto irrilevante per quanto concerne la validità di tale atto. Va del resto osservato che anche se l'art. 114 LEF imponesse la comunicazione del verbale di pignoramento ai terzi rivendicanti, l'omissione di tale formalità non avrebbe comunque influsso sulla validità del pignoramento (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 12 e 17 ad art. 114 e supra cons. 1.1).

### **E. 2**

A titolo abbondanziale, e a prescindere dalla piena validità degli atti esecutivi fin qui eseguiti, è opportuno ricordare all'Ufficio che è tenuto (d'ufficio) a promuovere la procedura di rivendicazione (art. 10 cpv. 2 RFF), segnatamente dopo essersi fatto confermare da RI 1 la volontà di rivendicare il fondo part. n° \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_ (cfr. CEF 24 maggio 2004 [15.04.34], cons. 3): di conseguenza, dovrà impartire al precedente e all'escusso, con il modulo n° 24, il termine dell'art. 108 cpv. 2 LEF per promuovere azione di contestazione della (eventuale) rivendicazione di RI 1 (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 106 e 40 ad art. 108).

### **E. 3**

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

**E. 4**

Intimazione a: – avv. RA 1, \_\_\_\_\_; – avv. PI 1, \_\_\_\_\_. Comunicazione  
all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di  
vigilanza Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.